

Signori,

Largodi

Una classe di persone, su cui la pubblica opinione avvalorata da leggi e costituzioni faceva per l'addosso portare una specie di nota d'infamia, era per questo sotto molta tenuta quasi in uno stato di seclusione dalla società, che ne arrestava l'avvilimento. Ora questa ha classe dei reclusi in giustizia, che leggi particolari escludono dall'esser della militia, e dal beneficio della pubblica istruzione. Questa esclusione è assolutamente verso cittadini, le cui funzioni sono altamente necessarie alla tutela della società, non è contentanza né alle civili ancora convenienti de' tempi, né all'ordine miglioramento della condizione di ogni ceto di persone né alle disposizioni dello Statuto che dichiarano eguali dinanzi alla legge tutti i reclusi: li ammette tutti egualmente al godimento dei diritti civili e politici, ed alle cariche civili e militari.

Se non che essendosi collo Statuto mantenute salve le esenzioni determinate dalle leggi, nasce il dubbio se questa disposizione esenzionale fosse riferibile a qualche speciale classe di cittadini, oppure soltanto a certi individui nominati dalla legge, ha un fatto personale colla privazione dei diritti avanti menzionati. Per

cessare questo dubbio, ad esempio di quanto già
si trattò nei lottadini non lottolici e ad
evitamento anche di assolo onorevole consenso,
ho contribuito al ho l'onore di presentarvi un
progetto di legge che in via di discussione
delle succitate disposizioni dello Statuto ed
ora è in via di deroga alle esecuzioni
ivi accennate per quanto concerne ai soldati
in giustizia, procedendo alla capacità civile
e politica di essi. Il progetto è del tenore
seguente:

Articolo unico

La qualità di soldato in giustizia, adde-
lla custodia delle carceri non forma
esecuzione al governo, e di diritto civili e
politici ed all'ammissibilità alle cariche
civili e militari.

13 Febb: 1849.

Prop: 13

Ab
14

abilitazione dei soldati di giustizia
al godimento dei diritti civili, e politici,
e loro ammissibilità alle cariche civili
e militari